



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2012 (04.12)
(OR. en)**

17209/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0315 (NLE)**

FISC 187

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	30 novembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 666 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 666 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2012
COM(2012) 666 final

2012/0315 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 aprile 2012 la Repubblica di Lettonia (in appresso la "Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 30 luglio 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia (la Spagna è stata tuttavia informata con lettera del 31 luglio 2012). Con lettera del 2 agosto 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.

Contesto generale

La Lettonia chiede di essere autorizzata a prorogare l'applicazione di un meccanismo di inversione contabile alle cessioni di legname. Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia, sembra che il mercato del legname in tale paese sia ancora ampiamente dominato da piccole imprese e da singoli fornitori che spesso scompaiono senza versare l'imposta alle autorità, ma lasciando all'acquirente una fattura valida per la detrazione dell'IVA.

Secondo il meccanismo dell'inversione contabile il destinatario, se è un soggetto passivo ai fini dell'IVA, diventa debitore dell'IVA nei confronti delle autorità fiscali. In pratica questo significa che il fornitore di legname non addebita l'IVA al proprio cliente, che, purché goda di un pieno diritto a detrazione, potrebbe dichiarare e detrarre allo stesso tempo l'IVA corrispondente, eliminando così la necessità di un pagamento effettivo al Tesoro. Questo sistema è applicato sul territorio della Lettonia e non ha alcuna incidenza sulle operazioni transfrontaliere.

La misura di deroga in questione (che deroga alla sesta direttiva¹ allora applicabile la quale, senza sostanziali modifiche al contenuto, è stata sostituita dalla direttiva IVA) era stata inizialmente concessa fino al 30 aprile 2005 con l'Atto di adesione del 2003², più precisamente nell'allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b). Era stata in seguito prorogata fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2006/42/CE del Consiglio del 24 gennaio 2006³ e fino al 31 dicembre 2012 con decisione 2009/1008/UE del Consiglio del 7 dicembre 2009⁴.

¹ Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977).

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

³ GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.

⁴ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30.

La Commissione riconosce che la situazione che giustificava la deroga iniziale persiste tuttora. Secondo la Lettonia, una serie di indicatori dimostra che in questo settore il livello di rischio per le frodi dell'IVA è ancora elevato. È pertanto opportuno concedere la deroga per un periodo supplementare limitato.

Tuttavia, poiché la deroga è in vigore da un periodo di tempo piuttosto lungo, qualora la Lituania ritenga opportuna un'ulteriore proroga oltre il 2015, deve presentare alla Commissione, entro il 1° aprile 2015, una relazione di valutazione congiuntamente a detta domanda di proroga.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione mira a combattere l'evasione dell'IVA nel mercato del legname in Lettonia e pertanto ha un impatto potenziale positivo.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l'applicazione di un meccanismo di inversione contabile alle operazioni relative al legname.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intenda introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione dello stesso. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁵, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 aprile 2012 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'amministrazione fiscale.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 30 luglio 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. La Spagna è stata tuttavia informata con lettera del 31 luglio 2012. Con lettera del 2 agosto 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.
- (3) Il mercato del legname in Lettonia rimane dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle imprese interessate ha dato luogo a frodi che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere tali abusi, nella legislazione lettone è stata introdotta una disposizione speciale in materia di IVA secondo la quale, per le operazioni relative al legname, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile. La misura deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che, nel quadro del regime interno, il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.
- (4) La situazione di diritto e di fatto che giustificava la misura di deroga di cui alla decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga

⁵ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁶, non è mutata. Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia sembra che in questo settore il livello di rischio di frodi dell'IVA rimanga elevato. Occorre pertanto autorizzare la Lettonia ad applicare la misura per un ulteriore periodo di tempo limitato.

- (5) Qualora ritenga opportuna un'altra proroga della misura di deroga oltre il 2015, la Lettonia deve presentare alla Commissione, entro il 30 marzo 2015, una relazione di valutazione congiuntamente a detta domanda di proroga.
- (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/1008/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/1008/UE è così modificata:

- (1) All'articolo 2, la data "31 dicembre 2012" è sostituita dalla data "31 dicembre 2015";
- (2) È inserito il seguente articolo 2 *bis*:

"Articolo 2 bis

Eventuali domande di proroga della misura disposta dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 30 marzo 2015, corredate di una relazione sull'applicazione della misura in oggetto."

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁶ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30.